



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 190/2024 n. 262

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 262. ENEL PRODUZIONE S.p.A. Autorizzazione unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024. Ripristino funzionale canale di gronda Ruzzo Mavone e opere di presa dissestate, a servizio della centrale idroelettrica di San Giacomo al Vomano. Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE).

Proponente: ENEL PRODUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 05617841001 - 15844561009

Sede legale: Viale Regina Margherita n. 125, Roma 00198

Sede impianto: Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)

Tipologia impiantistica: Ripristino funzionale canale di gronda Ruzzo Mavone e opere di presa dissestate, a servizio della centrale idroelettrica di San Giacomo al Vomano. Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 190/2024, concernente “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- il D.L. 175/2025 del 21/11/2025, concernente “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4;
- il D.Lgs. 178/2025 del 26/11/2025, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019” e s.m.i.;

RICHIAMATA l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 190/2024 di cui alle seguenti note:

- ENEL-PRO-29/01/2025-0001309, agli atti con prot. RA 34647/25 del 29/1/2025;
- ENEL-PRO-18/02/2025-0002251, agli atti con prot. RA 63882/25 del 18/02/2025, a riscontro della comunicazione prot. RA 47503/25 del 06/02/2025;
- ENEL-PRO-05/03/2025-0003081, agli atti con prot. RA 89607/25 del 05/03/2025, a riscontro della comunicazione prot. RA 86018/25 del 04/03/2025;
- ENEL-PRO-19/03/2025-0003661, agli atti con prot. RA 111332/25 del 19/03/2025, a riscontro della comunicazione per conferma della documentazione progettuale prot. RA 102749/25 del 13/03/2025;

PRESO ATTO delle motivazioni annesse all’istanza riportate nella nota prot. ENEL-PRO-29/01/2025-0001309, agli atti:

“Gli interventi proposti nel progetto, che si configurano come manutenzione straordinaria, sono necessari per il ripristino della completa funzionalità della Centrale idroelettrica e sono stati causati da alcuni importanti dissesti che hanno interessato le opere di derivazione e di adduzione a seguito sia di valanghe sia di una importante frana. Gli interventi prevedono il ripristino allo stato originario di alcune opere di presa e derivazione e luoghi, ad eccezione di un tratto di canale di circa 330 metri in corrispondenza della succitata frana per cui si prevede un nuovo percorso in galleria lungo circa 400 metri, data l’impossibilità di ripristino nella posizione originaria.

Si prevede infine anche la messa in sicurezza di tratti di pista forestale, anch’essa interessata da fenomeni franosi e da ingenti fenomeni di ruscellamento che comportano marcate incisioni e compromettono la percorribilità della strada in sicurezza.

Pertanto, il progetto prevede il ripristino della completa funzionalità dell’impianto idroelettrico esistente di produzione di energia elettrica avente potenza nominale di concessione pari a 51,12 MW. Il progetto non prevede una soluzione di connessione alla RTN in quanto l’impianto è già connesso e non andranno modificati i dati concessori”

PRESO ATTO, altresì, di quanto dichiarato e trasmesso dal proponente all'atto dell'istanza:

- di essere titolare della Concessione Idroelettrica Decreto n.3491-5448 del 30-06-1951 e che la scrivente Società, ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 1775 del 1933 e dell'art.9 del Disciplinare di Concessione n. 2753 del 30-03-1949, è obbligata al mantenimento in perfetto stato di conservazione delle opere di derivazione oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria;
- di aver svolto la Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale con provvedimento di esclusione dalla VIA e determinato l'esito positivo della valutazione d'incidenza, giusto Decreto MASE 000495 del 20/12/2024 subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA n.159 del 06 dicembre 2024 e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 11538 del 12 dicembre 2024;
- in ordine alla classificazione dell'area di intervento, di quanto riportato nel documento denominato "dic01aid25_signed" nel quale si qualificano le aree interessate dall'intervento come idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8 lettera a) "i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento" in quanto il tratto di ripristino interessa uno sviluppo di 400 m e che l'opera attuale è lunga 16 km, la variazione di area risulta inferiore al 20%;

RICHIAMATI i seguenti atti del Servizio relativi alle previsioni dell'art. 9 c. 4 del D.Lgs. 190/2024:

- nota prot. n. 0129017/25 del 28/03/2025, avvio della verifica di completezza;
- nota prot. n. 0174897/25 del 28/04/2025, richiesta di integrazioni;
- nota n. 0208553/25 del 20/05/2025, richiesta di adeguare l'asseverazione sulla classificazione delle aree ai sensi della L.R. 8/2025 qualificando l'area dell'intervento in autorizzazione come "idonea", "non idonea" oppure "ordinaria" e chiesto alcuni chiarimenti;
- nota ENEL-PRO-27/05/2025-0006953, agli atti con prot. n. 0220704/25 del 27/05/2025, con cui il proponente richiede proroga di 90 giorni per il riscontro alla richiesta di integrazioni in base all'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 190/2024;
- nota prot. n. 0223836/25 del 28/05/2025, concessione della proroga per la trasmissione delle integrazioni sino al 26/08/2025;

DATO ATTO che il proponente con note prot. ENEL-PRO-19/08/2025-0010671 e ENEL-PRO-19/08/2025-0010672, agli atti con prot. nn. 0336484/25 e 0336497/25 del 19/08/2025, ha trasmesso le integrazioni e chiarimenti richiesti, come descritto nel documento "s.giacomo vomano - risposta rdi regione" e in particolare:

- documentazione tecnica richiesta dalla Provincia di Teramo;
- aggiornamento delle particelle catastali interessate dai lavori e dal cantiere riportato nel documento denominato "D.183.D.191 – PIANO PARTICELLARE – FOCUS SINGOLE AREE_signed" e il Certificato di Destinazione Urbanistica denominato "CDU-rev1";
- per le particelle gravate da diritto di uso civico, nota ENEL-PRO-07/07/2025-0008828 di richiesta di mutamento di destinazione d'uso ai fini dell'occupazione temporanea/permanente all'ASBUC Casale San Nicola, Ente che gestisce e tutela gli usi civici del territorio
- richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, finalizzato alla costituzione di servitù di servizio per la posa e gestione della condotta sotterranea in quanto opere di pubblica utilità esclusivamente per le particelle 163 e 189 del F. 31 su cui non gravano gli usi civici;

- dichiarazione asseverata delle aree ai sensi della L.R. 8/2025 file denominato “Allegato 19”:
le aree interessate dal progetto di ripristino di opere esistenti di cui all’oggetto risultano non idonee ai fini della Legge Regionale dell’Abruzzo sopracitata;
- dichiarazione sulla preclusione della procedura abilitativa semplificata a motivo di quanto disposto dall’art. 8 comma 2 primo periodo del D.Lgs. 190/2024;
- aggiornamento degli elaborati oggetto del procedimento unico riportato nel file denominato “Elenco_elaborati_rev1”;

RICHIAMATI i seguenti contenuti del documento “Allegato 19”:

- le aree interessate dal progetto di ripristino di opere esistenti risultano non idonee ai sensi della lettera b), c), e) comma 1, dell’art. 3 della L.R. 8/2025;
- le linee guida di cui al D.M. 10/9/2010, allegato 3, lettera d prevedono: “l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all’uopo preposte, che sono tenute a garantirla all’interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei casi previsti. L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”.
- il Decreto MASE, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, n. prot. 495 del 20/12/2024 ha escluso il progetto dal procedimento di VIA;
- il progetto non prevede nuovi impianti ma il solo ripristino funzionale di un’opera connessa alla centrale idroelettrica, necessario a seguito di un fenomeno franoso che ha asportato una parte di opera;
- il progetto consente l’incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con il ripristino della funzionalità originaria dell’impianto idroelettrico di San Giacomo al Vomano;
- il tratto di ripristino interessa uno sviluppo di 400 m, l’opera attuale è lunga 16 km e la variazione area di occupata risulta inferiore al 20%;
- considerato che il MASE ha escluso il progetto dalla procedura di VIA, si reputa che anche se il progetto interessa delle aree non idonee così come sono state definite dalla L.R. 25 marzo 2025, n.8, l’intervento è compatibile con la legislazione corrente e può essere autorizzato secondo i regimi amministrativi ordinari di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), delle aree ordinarie;

RILEVATO, pertanto, che le aree interessate sono qualificabili come:

- “non idonee” ai sensi della lettera b), c), e) comma 1, dell’art. 3 della L.R. 8/2025;
- “idonee” ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8 lettera a);
- che è necessario procedere con gli adempimenti previsti per l’avvio del procedimento espropriativo ex DPR 327/2001 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle individuate dal proponente nel piano particellare;
- che è necessario perfezionare gli adempimenti previsti per il mutamento di destinazione d’uso delle particelle interessate da diritti di uso civico coinvolgendo l’ASBUC di Casale San Nicola;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0367684/25 del 17/09/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/90, invitando gli enti e le amministrazioni ivi indicati;
- verificata l’assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Armando Lombardi;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della conferenza dei servizi, come attestato nel relativo verbale conclusivo prot. n. 0110458/26 del 18/03/2026, e indicato che il procedimento sarà concluso mediante l’adozione di espresso provvedimento di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle opere, a conclusione degli adempimenti previsti per l’avvio del procedimento espropriativo, come sopra indicati e definiti nel D.P.R. 327/2001;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che come disposto dal D.Lgs. 190/2024, art. 9 comma 10, nella forma vigente alla data di avvio del procedimento autorizzativo, il provvedimento autorizzatorio unico, recandone indicazione esplicita: “...

- a) *comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;*
- b) *comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;*
- c) *costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell’ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- d) *reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, con l’analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all’atto del rilascio dell’autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell’intervento.”;*

PRESO ATTO, come riportato nel verbale conclusivo, relativamente alla previsione dell’art. 9 comma 10, lettera a), che non occorre provvedimento di VIA;

PRESO ATTO, relativamente alla previsione dell’art. 9 comma 10, lettera b):

- che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0110458/26 del 18/03/2026 è stato trasmesso agli enti e amministrazioni partecipanti al procedimento, completo degli atti di assenso comunque denominati, di competenza dei medesimi enti e amministrazioni, elencati di seguito con la numerazione indicata, allegati al presente atto e che non saranno oggetto di pubblicazione:
 1. Decreto MASE 000495 del 20/12/2024, di esclusione dalla procedura di VIA ed esito positivo della valutazione di Screening di Incidenza (Livello I), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA n.159 del 06

- dicembre 2024 e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 11538 del 12 dicembre 2024 (“sentito” ex art. 5 c. 7 D.P.R. 375/97);
2. 2i Rete Gas prot. U-2025-0041770 del 01-04-2025, nessuna interferenza;
 3. SGI Società Gasdotti Italia prot. ESMAE/RDi/FOI/2025/0345 del 31/03/2025, non presenti infrastrutture di competenza;
 4. Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Sud, M_D MARSUD RG 25 n. 0014907 del 08/04/2025, non ravvisabili motivi ostativi;
 5. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Area Pianificazione e Gestione del Rischio Frane prot. 4651/2025 del 15/04/2025, comunicazioni (parere di compatibilità idrogeologica non necessaria);
 6. Regione Abruzzo, Servizio Demanio Idrico e Fluviale, prot. n. 0161978/25 del 16/04/2025 riscontro;
 7. ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, note prot. CDG.ST AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0358590 del 23/4/2025 e CDG.ST AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0378308 del 30/4/2025, nessuna interferenza;
 8. CME Comando Militare Esercito “Abruzzo e Molise” SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, prot. M_D A307D33 REG2025 0007253 29-04-2025 e prot. M_D A307D33 REG2025 0015581 13-10-2025, parere favorevole;
 9. Infratel Italia prot. 0044000 del 24/09/2025, riscontro;
 10. Agenzia del Demanio Direzione Generale Abruzzo e Molise, prot. 10475 del 29/09/2025;
 11. Open Fiber S.p.A., prot. 0294281 del 01/10/2025, comunicazione;
 12. Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali, prot. n. 0403799/25 del 14/10/2025, non competenza;
 13. Ruzzo Reti S.p.A. prot. 0032104 del 11/12/2025, determinazione non conforme ai requisiti dell’art. 14-bis comma 3 della L. 241/90, equivalente ad assenso senza condizioni ex art. 14-bis comma 4 L. 241/90;
 14. Provincia di Teramo - Area 3 Pianificazione Territorio – Urbanistica – Piste Ciclabili, prot. 51939 del 15/12/2025 con annessa Determinazione Dirigenziale nr. 1192 del 15/12/2025, parere di conformità al PTC;
 15. Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile di Teramo DPE014, prot. RA 0496636/25 del 16/12/2025, riscontro e comunicazione;
 16. Comune di Isola del Gran Sasso, prot. 9910 del 23/12/2025 parere favorevole ai sensi dell’art. 9 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 190/2024;
 17. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, prot. 2025/13245 del 30/12/2025 con riferimento ai contenuti del “nulla osta” dei punti 1.a, 9, 10, 20;
 18. ASBUC Amministrazione Separata dell’Antica Università di Casale San Nicola, prot. n. 380 del 07/01/2026, comunicazioni;
 19. Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|03/02/2026|0001843-P, parere favorevole a condizione ai sensi dell’art. 146 c. 5 del D.Lgs. 42/2004 e prescrizioni per la tutela archeologica;
 20. Comune di Isola del Gran Sasso, autorizzazione paesaggistica prot. 0001034 04/02/2026 con prescrizioni per aspetti paesaggistici e archeologici, in conformità al parere reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|03/02/2026|0001843-P;
- che risultano determinazioni favorevoli con prescrizioni relative all’esecuzione degli interventi, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, fermi restando i contenuti delle determinazioni che costituiscono gli atti di riferimento per il procedimento:

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	MASE	Ottemperare alle condizioni ambientali del parere della Comm. tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS – Sottocomm. VIA n.159 del 06 dicembre 2024 e alle condizioni ambientali di cui al parere del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga espresso con nota prot. 11538 del 12 dicembre 2024	01
2	SGI	Interessare il gestore in caso di modifiche e valutare eventuali interferenze Divieto di eseguire lavori in prossimità dei gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione della Società	03
3	Servizio Demanio Idrico e Fluviale – Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche DPC017	La Centrale Idroelettrica San Giacomo al Vomano è afferente alla Concessione di grande derivazione di acqua ad uso idroelettrico (identificata con codice utenza TE/D/163) e, come tale, disciplinata dalla L.R. 9 giugno 2022, n. 9. La scadenza della concessione è fissata al 31 Marzo 2029. Ultimati i lavori oggetto di A.U. ex art. 9 del D.Lgs 190/2024, il Concessionario Enel Produzione S.p.A. è tenuto ad inviare l'aggiornamento della documentazione del Rapporto di Fine Concessione di cui all'art.6 della L.R. 9/2022 trasmessa con prot. n. 0135175 del 28/03/2024, adeguandola allo stato di fatto.	06
4	Infratel Italia	Verifica presenza di eventuali interferenze, secondo le istruzioni trasmesse	09
5	Agenzia del Demanio	Per le aree di demanio pubblico dello Stato, dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio dei lavori, la relativa concessione demaniale da parte degli enti gestori	10
6	Openfiber	Trasmettere documentazione finalizzata al censimento delle interferenze della infrastruttura in fibra ottica, attualmente in stato di progetto e realizzato (Enel Produzione utilizzerà file .kmz fornito da Open Fiber). Le opere non devono impedire accesso a pozzetti e manutenzione di infrastrutture sotterranee, lasciando di conseguenza una distanza per interventi di manutenzione non inferiore a 50 cm. Dettagli tecnici per eventuale risoluzione delle interferenze dovranno essere preventivamente concordati con OF e con 30 gg di preavviso	11
7	Servizio Genio Civile di Teramo DPE014	Presentare al Servizio Genio Civile di Teramo istanza di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento 2/2023, allegando gli elaborati tecnici oggetto di modifica. Modifiche qualificabili come varianti sostanziali ex art. 32, comma 2, del Regolamento (es. variazioni volumi o portate di prelievo) dovranno essere oggetto di specifica valutazione.	15
8	Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Le lavorazioni presso le opere di presa e lungo il canale di gronda e le attività di allestimento del cantiere di Fonte Nera dovranno essere realizzate al di fuori del periodo di maggiore criticità compreso tra il 1/1 e 31/7 di ogni anno, includendo anche i mesi da novembre a dicembre come indicato nello di Studio di Incidenza Ambientale, documento R.202. Le opere di presa ripristinate dovranno assicurare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale. Monitorare per almeno tre anni dopo termine lavori l'insediamento di Senecio inaequidens. In caso di esito positivo, porre in essere azioni di eradicazione con le modalità descritte nell'ultima relazione sulla campagna di contenimento pubblicata sul sito dell'Ente https://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334	17 (punti 1.a, 9, 10, 20)

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
9	Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia – SABAP AQ-TE	<p>Anche le aree di cantiere siano interessate da opere di mitigazione e di compensazione, finalizzate a riportare lo stato dei luoghi interessati.</p> <p>Laddove siano effettuati scavi, movimenti terra e/o eventuali alterazioni dei piani di calpestio sia garantita, con oneri a capo della committenza, l'assistenza costante da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge, al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione.</p> <p>Le operazioni di escavazione dovranno eseguirsi con tecnica tradizionale a cielo aperto, con mezzo meccanico (escavatore) a benna liscia.</p> <p>Comunicare con congruo anticipo (almeno 15 giorni) la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza</p>	19-20

- che gli eventuali richiami al rispetto di norme o anche all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento;

PRESO ATTO, in relazione alla determinazione rilasciata da Ruzzo Reti S.p.A., che questa è stata valutata e superata, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, pagg. 5 e 6, in particolare sui seguenti aspetti qui sinteticamente richiamati:

- la determinazione non è riferita alle competenze di Ruzzo Reti S.p.A., contrariamente a quanto richiesto all'art. 4, primo capoverso, dell'indizione della conferenza dei servizi;
- la determinazione non è relativa alla decisione oggetto della conferenza dei servizi;
- la determinazione non è congruamente motivata;
- la determinazione non è formulata secondo le disposizioni dell'art. 14-bis c. 3, esplicitamente richiamate all'art. 4 dell'indizione della conferenza dei servizi, secondo e terzo capoverso;

e pertanto, in base all'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la medesima determinazione di Ruzzo Reti S.p.A. prot. 0032104 del 11/12/2025 equivale ad assenso senza condizioni;

PRESO ATTO, inoltre, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, pagina 5, che gli aspetti sollevati da Ruzzo Reti S.p.A. – in base ai quali la stessa società, come ivi rappresentato detto, invita irrualmente enti e amministrazioni a pronunciarsi negativamente, sono in ogni caso stati valutati e superati dalle amministrazioni competenti sulle materie, anche in riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA svolto preso il MASE, come si evince dai seguenti atti:

- il MASE, con Decreto D.G. Valutazioni Ambientali 000495 del 20/12/2024, ha concluso la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale con esclusione dalla procedura di VIA ed esito positivo della valutazione di Screening di Incidenza (Livello I), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA n.159 del 06 dicembre 2024 e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 11538 del 12 dicembre 2024 ("sentito" ex art. 5 c. 7 D.P.R. 375/97);
- la Provincia di Teramo, con la Determinazione Dirigenziale nr. 1192 del 15/12/2025, ha espresso il proprio parere di conformità tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e della R.E.P. e quelle del progetto;
- il Comune di Isola del Gran Sasso:

- ha rilasciato il proprio parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett.c) del D.Lgs. 190/2024 (rif. nota prot. 9910 del 23/12/2025);
- ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni per aspetti paesaggistici e archeologici, in conformità al parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l'Aquila e Teramo (prot. 0001034 del 4/2/2026);
- l'Amministrazione Separata dell'Antica Università di Casale San Nicola, con la nota prot. 380 del 7/1/2026, oltre a rendere noto di aver approvato l'accordo di definizione dell'importo economico per l'occupazione temporanea e permanente dei terreni di uso civico e aver avviato l'iter per il mutamento di destinazione d'uso, ha ritenuto di voler esplicitare, benché in modo ridondante, anche il proprio favore rispetto al progetto;
- il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, oltre al "sentito" ex art. 5 comma 7 D.P.R. 375/97 di cui al primo alinea, rilasciato al MASE con prot. 11538 del 12/12/2024, ha trasmesso la determinazione prot. 2025/13245 del 30/12/2025 ai fini del "nulla osta" ex art. 13 L. 394/91, di cui si tratta nel seguito, che comunque riprende tutti i contenuti espressi nel predetto "sentito";
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con prot. 4651/2025 del 15/04/2025 ha comunicato che "ai fini delle interferenze dell'intervento in oggetto con la Pianificazione di Bacino, esso non richiede uno specifico parere di compatibilità idrogeologico";

PRESO ATTO, in relazione al parere rilasciato dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 2025/13245 del 30/12/2025 ("nulla osta" ex art. 13 L. 394/91), che la medesima è stata valutata, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, pagine 6 e 7, in particolare sui seguenti aspetti qui sinteticamente richiamati:

- in relazione ai contenuti del "nulla osta", non può non rilevarsi che le "prescrizioni" in esso contenute all'elenco numerato 1.a-1.o e da 2 a 21 ripropongono integralmente tutte quelle incluse nel "sentito" ex art. 5 c. 7 D.P.R. 375/97 rilasciato al MASE con prot. 11538 del 12/12/2024, elenco numerato 1.a-1.n e da 2 a 19, differenziandosene esclusivamente per quanto segue:
 - il punto 1.a del "nulla osta" (1.a tutte le lavorazioni presso le opere di presa e lungo il canale di gronda e le attività di allestimento del cantiere di Fonte Nera dovranno essere realizzate al di fuori del periodo di maggiore criticità compreso tra il 1° gennaio e il 31 luglio di ogni anno, corrispondente al periodo riproduttivo per la fauna contemplata dalla direttiva Habitat) consiste in una mera integrazione delle "misure di mitigazione individuate e descritte nello Studio di Incidenza Ambientale, documento R.202" (rif. nulla osta pag. 6 punto 1) con cui, senza incoerenze, si individua con maggiore precisione il periodo in cui è consentito eseguire i lavori, escludendo il mese di luglio e includendo esplicitamente i mesi di novembre-dicembre;
 - la prescrizione 9 del "nulla osta" (9. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere effettuata un'analisi dello stato ambientale dei corsi d'acqua intercettati a valle delle opere di presa, accompagnato da una valutazione delle quantità di rilascio idrico necessarie al mantenimento degli habitat fluviali presenti) consiste nella mera esplicitazione di attività di analisi e valutative che sono in ogni caso necessarie per l'ottemperanza di quanto stabilito al successivo punto 10 (10. le opere di presa ripristinate, in funzione di quanto indicato al punto precedente, dovranno assicurare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale al fine di garantire la continuità degli habitat fluviali esistenti) e pertanto, nel complesso, le prescrizioni 9 e 10 del "nulla osta" consistono esclusivamente nella formulazione più chiara e dettagliata della prescrizione n. 9 del "sentito" del 12/12/2024 (9. le opere di presa ripristinate dovranno assicurare il rilascio

- del Deflusso Minimo Vitale al fine di garantire la continuità degli habitat fluviali esistenti);
- la prescrizione n. 20 del “nulla osta” (20. è necessario provvedere al monitoraggio, per almeno tre anni dopo il termine dei lavori, dell’eventuale insediamento della specie aliena invasiva *Senecio inaequidens* con l’attuazione, in caso di riscontro positivo, di azioni di eradicazione facendo riferimento alle modalità di intervento descritte nell’ultima relazione sulla campagna di contenimento pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente <https://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334>) è aggiuntiva;
 - la determinazione è inefficace per effetto di quanto disposto dall’art. 2, c. 8-bis della L. 241/90 in quanto adottata dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 14-bis, comma 2, lettera c);
 - il contenuto della prescrizione 1.a del “nulla osta” viene fatto proprio dall’amministrazione procedente, in quanto migliorativo per la tutela del bene ambientale nella fase di esecuzione dei lavori, senza determinare nel suo complesso aggravii sul proponente, al quale saranno consentiti periodi per l’esecuzione dei lavori più ampi di quello dallo stesso proponente indicati nelle misure di mitigazione individuate e descritte nello Studio di Incidenza Ambientale;
 - i contenuti delle prescrizioni 9 e 10 del “nulla osta” vengono fatti propri dall’amministrazione procedente in quanto migliorativi per la tutela del bene ambientale poiché, pur richiedendo al proponente null’altro che l’esecuzione delle stesse attività richieste al punto 9 del “sentito” ex art. 5 c. 7 D.P.R. 375/97 rilasciato al MASE con prot. 11538 del 12/12/2024 (quindi senza determinare aggravii ulteriori per il proponente), esplicitano didascalicamente le attività di analisi e valutative (punto 9 del “nulla osta”) comunque imprescindibili per la corretta effettuazione delle attività di cui al successivo punto 10, determinando pertanto una formulazione complessivamente più efficace;
 - il contenuto della prescrizione 20 del “nulla osta” viene fatto proprio dall’amministrazione procedente in quanto le azioni richieste determinano una migliore tutela del bene ambientale dall’invasione di specie alloctone, senza generare aggravii sensibili per il proponente in quanto le attività (monitoraggio ed eradicazione) hanno carattere di ordinarietà e sono della stessa tipologia di quelle normalmente gestite all’interno di programmi di ordinaria manutenzione dell’infrastruttura;
 - la verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate ai punti 1.a, 9, 10 e 20 della determinazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 2025/13245 del 30/12/2025 (“nulla osta” ex art. 13 L. 394/91) deve essere demandata all’Ente Parco;
 - la determinazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 2025/13245 del 30/12/2025 viene inserita negli atti del procedimento per consentire la migliore comprensione di quanto sopra stabilito;

PRESO ATTO, come riportato nel verbale conclusivo, relativamente alla previsione dell’art. 9 comma 10, lettera c), che stante l’esito favorevole della conferenza dei servizi il presente provvedimento autorizzativo costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

PRESO ATTO, relativamente alla previsione dell’art. 9 comma 10, lettera d):

- che il proponente, come riportato nel verbale conclusivo, ha trasmesso la dichiarazione di impegno nel documento “*Canale_Ruzzo_mavone_dich_impegno_cauzione-v1*”;
- che la D.G.R. n. 789/2016, All. C, art. 5 ultimo capoverso, stabilisce che l’entità della garanzia deve essere pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto;
- che nell’ambito della conferenza dei servizi, come riportato nel verbale conclusivo, non sono state stabilite compensazioni ambientali;

DATO ATTO che in relazione ai passaggi procedurali ex D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere:

- il proponente ha trasmesso deposito cauzionale a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere come previsto dalla D.G.R. 789/2016, agli atti con prot. n. 0462132/25 del 20/11/2025, accertate con Determinazione DPC025/505 del 19/12/2025;
- questo Servizio:
 - o ha predisposto le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato a all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere con prot. n. 0073889/26, 0073937/26, 0073965/26, 0073984/26, 0074000/26, 0074012/26, 0074038/26, 0074053/26 e 0074064/26 del 23/02/2026;
 - o ha predisposto l'avviso pubblico di avvio del procedimento espropriativo per la presenza di destinatari deceduti con prot. RA 0074083/26 del 23/02/2026 e disposto la sua pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo;
 - o ha delegato al proponente con nota prot. n. 0074089/26 del 23/02/2026 la trasmissione a mezzo raccomandata A/R della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, la pubblicazione dell'avviso pubblico sui quotidiani;
- risulta pervenuta un'osservazione, agli atti con prot. RA 0104470/26 del 13/03/2026, trasmessa al proponente per le controdeduzioni con prot. RA 0109543/26 del 17/03/2026, e controdedotta dal proponente con nota prot. ENEL-PRO-02/04/2026-0004261, agli atti con prot. RA 0135562/26 del 02/04/2026;
- questo Servizio ha trasmesso all'osservante e per conoscenza al proponente con nota prot. RA 0188162/26 del 06/05/2026 il riscontro ai chiarimenti e alle osservazioni richieste dal medesimo;
- il proponente con nota prot. ENEL-PRO-21/04/2026-0004999, agli atti con prot. nr 0161239/26 del 21/04/2026, ha trasmesso documentazione attestante:
 - o consegna di una parte delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo;
 - o accordo bonario di costituzione di diritto di servitù permanente e registrato in data 11.02.2026 con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Teramo-Atri, relativamente al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso (TE), foglio 31, particella 163, atto a titolo volontario e subordinato all'esito favorevole del procedimento di Autorizzazione Unica;
 - o relata di pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio del Comune di Isola dal Gran Sasso, pubblicazione n. 2026/228 dal 03/03/2026 al 22/03/2026;
 - o copia della pubblicazione dell'avviso pubblico sui quotidiani Il Messaggero Abruzzo del 4 marzo 2026 e Il Messaggero Nazionale del 04 marzo 2026;
- il proponente con nota prot. ENEL-PRO-08/05/2026-0005732, agli atti con prot. nr 0190913/26 del 08/05/2026, ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'attestante l'avvenuta consegna e compiuta giacenza delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo mancanti;
- decorsi i termini previsti, non risultano pervenute ulteriori osservazioni da parte degli intestatari catastali;

e pertanto, nell'ambito del procedimento unico, risultano state espletate anche le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;

RICHIAMATE le disposizioni della L.R. n. 7/2010, con particolare riferimento all'art. 3 terzo comma, concernente l'individuazione delle autorità esproprianti per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità;

DATO ATTO che l'intervento si realizza nel territorio del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia e pertanto, ai sensi dell'art. 3 terzo comma, lettera a), della L.R. 7/2010, l'autorità espropriante è individuata nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 9 undicesimo comma, nella forma vigente alla data di avvio del procedimento, l'efficacia del provvedimento autorizzatorio unico di cui alla presente determinazione è non inferiore a quattro anni;
- che il D.Lgs. 178/2025, modificando il comma richiamato, ha disposto che l'efficacia del provvedimento sia non inferiore a cinque anni;

RITENUTO pertanto di poter stabilire, coerentemente con le disposizioni vigenti oggi e alla data di avvio del procedimento, che il provvedimento autorizzatorio unico adottato con la presente determinazione abbia efficacia pari a cinque anni;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 9 del D.Lgs. 190/2024 per il "Ripristino funzionale canale di gronda Ruzzo Mavone e opere di presa dissestate, a servizio della centrale idroelettrica di San Giacomo al Vomano, Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)";

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

=====

=====SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA=====

=====

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	MASE	Ottemperare alle condizioni ambientali del parere della Comm. tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS – Sottocomm. VIA n.159 del 06 dicembre 2024 e alle condizioni ambientali di cui al parere del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga espresso con nota prot. 11538 del 12 dicembre 2024	01
2	SGI	Interessare il gestore in caso di modifiche e valutare eventuali interferenze Divieto di eseguire lavori in prossimità dei gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione della Società	03
3	Servizio Demanio Idrico e Fluviale – Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche DPC017	La Centrale Idroelettrica San Giacomo al Vomano è afferente alla Concessione di grande derivazione di acqua ad uso idroelettrico (identificata con codice utenza TE/D/163) e, come tale, disciplinata dalla L.R. 9 giugno 2022, n. 9. La scadenza della concessione è fissata al 31 Marzo 2029. Ultimati i lavori oggetto di A.U. ex art. 9 del D.Lgs 190/2024, il Concessionario Enel Produzione S.p.A. è tenuto ad inviare l'aggiornamento della documentazione del Rapporto di Fine Concessione di cui all'art.6 della L.R. 9/2022 trasmessa con prot. n. 0135175 del 28/03/2024, adeguandola allo stato di fatto.	06
4	Infratel Italia	Verifica presenza di eventuali interferenze, secondo le istruzioni trasmesse	09
5	Agenzia del Demanio	Per le aree di demanio pubblico dello Stato, dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio dei lavori, la relativa concessione demaniale da parte degli enti gestori	10
6	Openfiber	Trasmettere documentazione finalizzata al censimento delle interferenze della infrastruttura in fibra ottica, attualmente in stato di progetto e realizzato (Enel Produzione utilizzerà file .kmz fornito da Open Fiber). Le opere non devono impedire accesso a pozzetti e manutenzione di infrastrutture sotterranee, lasciando di conseguenza una distanza per interventi di manutenzione non inferiore a 50 cm. Dettagli tecnici per eventuale risoluzione delle interferenze dovranno essere preventivamente concordati con OF e con 30 gg di preavviso	11
7	Servizio Genio Civile di Teramo DPE014	Presentare al Servizio Genio Civile di Teramo istanza di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento 2/2023, allegando gli elaborati tecnici oggetto di modifica. Modifiche qualificabili come varianti sostanziali ex art. 32, comma 2, del Regolamento (es. variazioni volumi o portate di prelievo) dovranno essere oggetto di specifica valutazione.	15
8	Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Le lavorazioni presso le opere di presa e lungo il canale di gronda e le attività di allestimento del cantiere di Fonte Nera dovranno essere realizzate al di fuori del periodo di maggiore criticità compreso tra il 1/1 e 31/7 di ogni anno, includendo anche i mesi da novembre a dicembre come indicato nello di Studio di Incidenza Ambientale, documento R.202. Le opere di presa ripristinate dovranno assicurare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale. Monitorare per almeno tre anni dopo termine lavori l'insediamento di Senecio inaequidens. In caso di esito positivo, porre in essere azioni di eradicazione con le modalità descritte nell'ultima relazione sulla campagna di contenimento pubblicata sul sito dell'Ente https://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334	17 (punti 1.a, 9, 10, 20)

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
9	Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia – SABAP AQ-TE	<p>Anche le aree di cantiere siano interessate da opere di mitigazione e di compensazione, finalizzate a riportare lo stato dei luoghi interessati.</p> <p>Laddove siano effettuati scavi, movimenti terra e/o eventuali alterazioni dei piani di calpestio sia garantita, con oneri a capo della committenza, l'assistenza costante da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge, al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione.</p> <p>Le operazioni di escavazione dovranno eseguirsi con tecnica tradizionale a cielo aperto, con mezzo meccanico (escavatore) a benna liscia.</p> <p>Comunicare con congruo anticipo (almeno 15 giorni) la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza</p>	19-20

La verifica delle prescrizioni compete alle amministrazioni che le hanno impartite.

Gli eventuali richiami al rispetto di norme o all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento.

3. Il titolare deve rispettare le ulteriori prescrizioni indicate di seguito.

- a) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.
- b) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere,
- c) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve perfezionare gli adempimenti previsti per il mutamento di destinazione d'uso delle particelle interessate da diritti di uso civico dell'ASBUC di Casale San Nicola;
- d) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve provvedere alla stipula di polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) o a versare deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, per l'importo indicato nella stima dei costi di cui al documento "c24-48-p02-piano-di-dismissione-e-ripristino-luoghi-con-stima-costi" e pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto a sensi di quanto stabilito dall'art. 5, allegato C, della DGR 789/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario. Il titolare deve attestare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo e ai Comuni interessati dall'intervento l'avvenuta stipula della polizza fidejussoria o il versamento del deposito cauzionale.
- e) Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

4. L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

5. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

1. I lavori per la realizzazione del progetto delle opere previste devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:
 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
 - Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
 - ARPA Abruzzo;
 - Enti e amministrazioni che hanno assunto le determinazioni indicate nel prospetto in art. 3.
3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:
 - l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
 - la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
 - l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.
4. È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

1. Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.
2. È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 190/2024, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora

la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

1. Le attività di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento dell'impianto e sul rispetto delle prescrizioni in art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

1. La presente autorizzazione unica ha efficacia di cinque anni relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

3. Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

2. La presente determinazione è notificata al titolare e al Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ai fini dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.P.R. 327/2001.

3. Si dispone la pubblicazione sul BURAT della presente determinazione priva degli allegati ai fini delle previsioni contenute nella D.G.R. 789/2016, Allegato C, art. 6, secondo paragrafo.

4. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio